

DECRETO 14 gennaio 2004

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003. (GU n. 27 del 3-2-2004)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di specie piante orticole al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 6 settembre 1974, modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277, del 26 novembre 2002, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale;

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di

alcune varietà delle specie di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionali di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità nonché, per quanto concerne le varietà di specie agricole, il valore culturale e di utilizzazione, sono quelli stabiliti, per ciascuna specie, dalle direttive della Commissione numeri 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 6 agosto 1974 recante caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2004

Il Ministro: Alemanno